

Facciamo chiarezza: cosa succede, in caso di mancato rinnovo, dopo i 15 giorni di copertura?

Lo dicono le statistiche: aumentano in maniera esponenziale gli italiani che non rinnovano la copertura obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli.



Se tale comportamento è imputabile principalmente agli alti costi delle polizze ed alla conclamata crisi economica che obbliga sempre più famiglie a comprimere tutte le voci di spesa, rimane il fatto che circolare su strada senza l'assicurazione è illegale.

Ma cosa succede se il cliente non rinnova la polizza assicurativa né con noi né con altro intermediario e circola oltre il quindicesimo giorno di "comporto assicurativo"?

Se il veicolo, dopo il sedicesimo giorno, viene scoperto privo di assicurazione, il proprietario del mezzo incorre in una multa variabile da 841,00 a 3.366,00 euro ed in una sanzione accessoria che varia dal semplice sequestro alla confisca del veicolo.

Il nostro cliente inadempiente sinora poteva contare sulla clemenza delle larghe maglie dei controlli stradali, ma a breve dovrà tenersi alla larga anche da tutti gli "occhi elettronici".

Il legislatore, preparando il terreno al c.d. "Contrassegno Elettronico", ha infatti previsto, con le ultime modifiche al C.d.S., che gli strumenti di rilevazione a distanza (autovelox fissi e mobili, portali Z.T.L., ecc...) potranno essere impiegati dalle Autorità, se debitamente omologati, per il monitoraggio delle coperture assicurative dei veicoli.

In altre parole, se è vero che il nostro cliente-assicurato che circola all'interno dei quindici giorni successivi alla scadenza della polizza non corre più il rischio di essere multato dalle autorità di controllo, diventano invece molto pesanti le sanzioni ed il trattamento previsto dal 15° giorno in poi e molto più efficaci gli strumenti di controllo.

Questo impone a noi intermediari una maggiore attenzione nei confronti del

nostro cliente che, grazie ad una semplice telefonata, ad un veloce sms o una efficace mail, possiamo avvertire in tempo utile rendendolo consapevole dei rischi ai quali si espone.

Questo semplice gesto di attenzione rafforza la nostra professionalità, può prevenire e ridurre le pesanti conseguenze previste dal Codice della Strada e fornisce, anche a livello gestionale, preziose informazioni sullo stato delle polizze insolute.

Art. 193 C.d.S.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima editale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la

restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada*.